

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1146)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(SEGGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1960

Ulteriore finanziamento per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale internazionale di Bruxelles del 1958

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si è inteso provvedere alla definitiva liquidazione delle partite di debito rimaste sospese alla chiusura della Esposizione universale e internazionale di Bruxelles del 1958, riguardanti in particolare ditte ed imprese che hanno lavorato per l'allestimento dell'Esposizione stessa o fornito materiale.

In precedenza, per la partecipazione della Italia all'Esposizione di che trattasi fu autorizzata, con legge 12 ottobre 1957, n. 1034, la spesa di lire 600 milioni, successivamente elevata, a lire 800 milioni con legge 24 giugno 1958, n. 637.

Non essendo risultata sufficiente la somma già autorizzata a liquidare tutte le pen- denze derivanti dalla partecipazione suddetta, è stato predisposto il presente disegno di

legge che prevede un'ulteriore spesa di 200 milioni di lire, in modo che possa essere consentita la rapida e completa eliminazione delle partite debitorie e la conseguente chiusura definitiva della gestione.

La indicata spesa di lire 200 milioni è stata determinata, in sede consuntiva, dopo approfondito esame di tutti gli atti ed elementi che hanno consentito di precisare lo ammontare degli ultimi impegni rimasti da soddisfare e che trovano giustificazione nell'aumento del costo dei materiali, della mano d'opera e di tutte le altre prestazioni rese necessarie a Bruxelles durante il periodo preparatorio e quello espositivo, con conseguenze finanziarie che, pur con ogni margine cautelativo di copertura, non fu possibile determinare in sede preventiva.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per far fronte alle spese sostenute per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958 di cui alla legge 12 ottobre 1957, n. 1034, con la quale fu stanziata la somma di 600 milioni di lire, elevata a 800 milioni di lire con l'articolo 19 della legge 24 giugno 1958, numero 637, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni di lire.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.